

E' illegittima l'esclusione disposta per non aver effettuato la dichiarazione relativa all'intento di avvalersi o meno dell'istituto del subappalto, nonché la lettera d'invito nella parte in cui prescrive che la ditta produca detta dichiarazione a pena di esclusione, atteso che l'art. 18 del D.Lvo 17 marzo 1995, n. 157 e l'art. 18 L. 19 maggio 1990, n. 55, nella parte in cui impongono ai concorrenti a gare di appalti di opere pubbliche l'indicazione, all'atto dell'offerta, dei lavori o delle parti di opere che intendono subappaltare, non possono intendersi nel senso di prescrivere l'indicazione dei subappaltatori anche nell'ipotesi in cui l'impresa partecipante non intenda avvalersi della facoltà di subappaltare. La mancata indicazione della dichiarazione di cui sopra, pertanto, ancorché richiesta dalla lettera d'invito, non può comportare di per sé l'esclusione dalla gara dell'impresa che, se non ha prodotto detta dichiarazione, è evidentemente in possesso dei requisiti per eseguire direttamente le opere, che non ha ovviamente più facoltà di subappaltare.